

Cons. Fabrizio Santori

Roma, 30 ottobre 2014 Prot. n 5 6 4 del 21/11/2014



Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Piazzale Clodio – Roma

> Al Sindaco di Roma Capitale On. Ignazio Marino 0667103590

Questore di Roma Capitale Dott. Massimo Maria Mazza 0646863220

Al Prefetto di Roma Capitale Dott. Giuseppe Pecoraro 0667294555

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Salvatore Luongo 0669594532

Oggetto: Fumi tossici- Misure urgenti per la sicurezza dei cittadini applicazione reato combustione illecita di rifiuti di cui al Decreto Legge "Terra dei fuochi".

Il sottoscritto Fabrizio Santori nato a Roma il 21.031976, in proprio ed in qualità di Consigliere Regionale del Lazio e in collaborazione con il Comitato "DifendiAmo Roma", espone quanto segue.

## Premesso che

sul territorio di Roma Capitale si verificano in maniera sistematica decine di roghi tossici, frutto della combustione di rifiuti in larga parte di materiale plastico e ferroso;

le aree maggiormente interessate da tale illecito risultano essere quelle della periferia Est tra Tor Sapienza, via Salviati, via Collatina vecchia e a Ponte di Nona in via di Salone, ma altresì nel territorio del Municipio III nel parco delle Valli tra Conca d'Oro e Val d'Ala, e ancora nel Municipio XI in via Candoni nella zona di Muratella ed ancora, altro quadrante gravemente colpito, risulta essere quello in prossimità delle aree golenali del fiume Tevere a Magliana e nei pressi della Roma-Fiumicino, oltre la zona la Barbuta tra Roma e Ciampino;

si registrano situazioni particolarmente emergenziali nei quadranti in cui insistono campi nomadi attrezzati, come quello di via Salviati, di via di Salone e parimenti in quello di via Candoni e per di più, in questa fetta di territorio, il fenomeno non è limitato al solo campo nomadi ma anche ad altri insediamenti abusivi, ed i roghi si trasformano in vere e proprie fonderie per i metalli recuperati dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti;

tali roghi risultano finalizzati prevalentemente al recupero illecito di vari materiali come svariati metalli ed in particolar modo il rame, ma altresì anche per riscaldamento, ed i rifiuti, prelevati in buona parte dai cassonetti, risultano venire trattati in ingenti quantitativi sana alcuna precauzione al fine di ricavarne materie secondarie come fonte di lucro;



## Cons. Fabrizio Santori

la combustione di tale materiale di risulta genera dense cortine di fumo potenzialmente tossico e polveri sottili nocive, che espongono i residenti, oltre che ad una diffusa insalubrità ambientale, soprattutto al rischio immediato per la loro salute, soprattutto quella di anziani, bambini e malati ma vieppiù possono costituire seri danni alla salute nel lungo periodo, atteso che dalla combustione di materiali plastici derivano composti altamente pericolosi come diossine ed idrocarburi;

in tutti i territori colpiti, associazioni e comitati di quartiere hanno denunciato, e continuano a denunciare tale stato di grave degrado che, si ribadisce, in molti dei suddetti quadranti ha ormai assunto i rilievi dell'emergenzialità, senza tuttavia ricevere dalle Istituzioni, risposte fattive soddisfacenti.

## Tanto premesso in punto di fatto, si richiede alle Autorità competenti

alla luce della normativa vigente, visto l'art. 32 della Cost., l'art. 256 bis D. Lgs. N.152/2006 introdotto attraverso il Decreto Legge "Terra dei Fuochi" e 674 c.p. di assumere tutti i necessari provvedimenti, anche cautelari, finalizzati all'individuazione dei soggetti responsabili di tali comportamenti illeciti e al contrasto di tale intollerabile fenomeno, anche strettamente legato alla filiera del traffico illecito di materiale ferroso, onde garantire la sicurezza dei cittadini restituendo vivibilità ai quartieri interessati ed in ultima analisi impedire il progressivo processo di svalutazione patrimoniale degli immobili insistenti nelle aree in questione;

al riguardo, in punto di diritto, preme aggiungere che in ordine alla fattispecie di cui all'articolo 256 bis D.Lgs. 152/2006, essendo la stessa finalizzata a dirimere in via preventiva ogni danno all'ambiente, anche solo potenziale, derivante dall'incendio di rifiuti anche non pericolosi, rappresenta una concreta applicazione del principio di precauzione che indubbiamente deve indirizzare l'azione delle Istituzioni volta a prevenire tali attività lesive; la disposizione in esame, infatti, assume le vesti di un reato di pericolo presunto: «la pericolosità è ritenuta dal legislatore immanente la condotta stessa, senza apprezzabili spazi di emarginazione di una prova contraria, e senza l'individuazione di un quantitativo minimo di rifiuto interessato nella condotta quale indice minimo di offensività».

In merito all'articolo 674 c.p. è indirizzo costante della Suprema Corte quello che considera comprese tra le emissioni di gas, vapori o fumo, anche le esalazioni di "odori", moleste o nauseanti ove presentino un carattere del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Fabrizio Santori Consigliere Regionale del Lazio